

## **RAPPORTO DI LAVORO PRESTATO NELL'AMBITO DI IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE E STUDI PROFESSIONALI**

Nei casi in cui i soggetti del rapporto denunciato da imprese individuali o studi professionali siano coniugi, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado conviventi del datore di lavoro, il rapporto si presume gratuito e quindi escluso dall'obbligo assicurativo, senza necessita' di accertamenti da parte dell'Istituto, se le parti non forniscono prove "rigorose", cioè non soltanto formali, ma convincenti nel loro complesso, dell'onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata.

Qualora non sussista convivenza ne' comunione di interessi, il rapporto si presume oneroso e quindi, soggetto all'obbligo assicurativo, alla stregua dei rapporti fra estranei, salva la facoltà dell'Istituto di procedere ad accertamenti.

**Nei casi di vincoli di coniugio, parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° grado e di convivenza tra il lavoratore dipendente ed uno dei soci di società di fatto o di persone, l'elemento della subordinazione non può essere escluso nei confronti degli altri soci. Occorre, pertanto, conoscere l'apporto di capitali dei vari soci per stabilire se il socio legato al lavoratore dai predetti vincoli familiari, risulti socio di maggioranza ovvero amministratore unico della Società.**

**In caso affermativo il rapporto di lavoro ancorché intercorso con la società, può ritenersi prestato a titolo gratuito e, quindi, non assicurabile.**

Qualora non sussistano i requisiti per la convalida del rapporto subordinato, ma risultino le condizioni per l'assoggettabilità all'assicurazione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le Sedi dovranno segnalare la situazione alle competenti Commissioni per gli ulteriori Adempimenti.